

S T A T U T O
D E L L A A S S O C I A Z I O N E
"SOCIETÀ AMICI DELLA MUSICA DI VERONA"

TITOLO I - Costituzione e scopo

Art. 1

1. È costituita la Associazione "Società Amici della Musica di Verona", con sede a Verona (VR) in Vicolo Pomo d'Oro n. 13.

Art. 2

1. Scopo della Associazione è quello di promuovere e diffondere la cultura musicale attraverso l'organizzazione di concerti di elevato livello artistico, nonché per mezzo di conferenze od altre manifestazioni che si connettano strettamente al raggiungimento dello scopo della Associazione.

2. La Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, ha durata illimitata ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della regione Veneto.

TITOLO II - Degli associati

Art. 3

1. La Associazione è composta da associati ordinari e da associati onorari.

2. Ogni associato ha diritto ad una tessera personale intransmissibile, con la quale può intervenire a tutti i concerti in abbonamento ed alle altre manifestazioni indette dalla Associazione nel corso dell'anno artistico.

Art. 4

1. Sono associati ordinari coloro i quali, dopo aver specificato le proprie complete generalità, ne condividono la finalità e versano la quota associativa annuale, corrispondente all'abbonamento ai concerti.

2. La qualità di associato ordinario si perde sia per dimissioni, che per omesso pagamento della quota associativa annuale ovvero per esclusione, deliberata e motivata dal Consiglio direttivo a causa di gravi motivi.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

3. Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

4. I medesimi hanno diritto di essere informati sulle attività della Associazione e di essere rimborsati per le spese, preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

Art. 5

1. Gli associati onorari sono nominati dal Consiglio direttivo tra coloro che si siano segnalati nel campo musicale o che abbiano acquisito particolari benemerienze verso la Associazione.

TITOLO III - Delle assemblee

Art. 6

1. Alle assemblee possono partecipare tutti gli associati.
2. La Associazione è convocata in assemblea ordinaria almeno una volta all'anno; per l'approvazione del bilancio associativo la Assemblea deve essere convocata entro il 30 aprile, oppure entro i centottanta giorni, dopo la chiusura dell'esercizio sociale, quindi entro il 30 giugno, qualora lo richiedano particolari esigenze, che dovranno essere giustificate dal Consiglio direttivo all'assemblea.
3. L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo, oltre che nei casi previsti dal presente Statuto, ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno. L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio entro 30 giorni, quando ne facciano richiesta scritta, a mezzo raccomandata spedita alla sede della società, e nella quale siano indicati gli argomenti da trattare, i rappresentanti di almeno il 10% di tutti gli associati.
4. Le convocazioni vengono effettuate mediante affissione all'albo che deve essere presente presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea, indicando la data, la sede della riunione e l'ordine del giorno. Copia della convocazione deve essere spedita ai soci a mezzo lettera semplice. Ai fini della validità della convocazione fa fede la data dell'affissione presso l'Albo dell'Associazione.

Art. 7

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvi i casi di cui ai seguenti articoli n. 9, co. 4, e n. 20, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, in proprio o per delega, almeno un terzo degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione potrà essere indetta per l'ora successiva a quella stabilita per la prima.
2. Alle assemblee l'associato può farsi rappresentare da altro associato, mediante delega scritta che contenga il nome del delegato. Ogni associato non può ricevere più di una delega. Non possono essere delegati i componenti del Consiglio direttivo ed i Revisori dei conti.

Art. 8

1. L'assemblea ordinaria discute ed approva il bilancio consuntivo; nomina il Consiglio direttivo ed i Revisori dei conti; discute le proposte degli associati ed è chiamata a deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto,

ovvero sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo. Le votazioni sono palesi e vengono effettuate per alzata di mano, ad eccezione di quelle relative alla nomina dei componenti del Consiglio direttivo, che sono effettuate a scrutinio segreto. Sono nulle le schede che contengano un numero di voti superiore a quello previsto.

Art. 9

1. E' competenza dell'assemblea straordinaria la modificazione del presente Statuto.

TITOLO IV - Del Consiglio direttivo

Art. 10

1. La Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da nove membri, eletti dagli associati in assemblea generale. Qualora risultino eletti un numero minore di consiglieri, il Consiglio Direttivo sarà validamente costituito dal numero di Consiglieri effettivamente eletti.

2. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora entro il triennio taluno di essi dovesse cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, viene sostituito per il restante periodo dal primo degli associati votati e non eletti, qualora ve ne siano. La carica di Consigliere è assunta, ed assolta, a titolo totalmente gratuito.

3. I consiglieri devono essere in regola con la sottoscrizione della quota associativa per tutta la durata del loro mandato.

Art. 11

1. Il Consiglio direttivo nella prima riunione di insediamento elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti dei presenti:

a) un Presidente, il quale rappresenta la Associazione in tutti i rapporti esterni, vigila sull'osservanza dello statuto; convoca e presiede le assemblee generali e le riunioni del Consiglio direttivo; propone al medesimo il programma generale delle manifestazioni artistiche; fa eseguire tutte le deliberazioni della Associazione; coadiuvato da uno o più collaboratori o consulenti nominati dal Consiglio, ed eventualmente retribuiti, prepara sia il bilancio preventivo, che quello consuntivo; esegue gli incassi ed i pagamenti;

b) due vice-presidenti, i quali esercitano, in ordine di anzianità di iscrizione alla Associazione, le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento;

c) un segretario, il quale redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio direttivo, nonché tutti gli altri atti di interesse della Associazione. In caso di sua assenza, il Presidente nomina un sostituto tra i consiglieri.

Art. 12

1. Il Consiglio direttivo, per amministrare la Associazione, stabilisce la quota associativa annuale; delibera sulla data e sul programma generale delle manifestazioni artistiche; sovrintende all'organizzazione delle stesse, facendosi interprete delle direttive indicate dall'assemblea generale; espone all'assemblea il rendiconto artistico e finanziario. Inoltre, può compiere ogni altro atto per l'attuazione dello scopo associativo. Ove ne ravvisi la necessità, può nominare un direttore artistico, scegliendo anche fra persone non associate e può deliberare forme di coordinamento e di collaborazione con associazioni e società dello stesso tipo.

Art. 13

1. Il Consiglio direttivo può stabilire un prezzo supplementare di ingresso sia per concerti che, per il loro particolare rilievo, comportino una spesa esuberante rispetto al bilancio della Associazione sia per quelli che non siano stati preventivamente inclusi nel programma della stagione.

Art. 14

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno cinque volte all'anno, di sua iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

2. Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tutte le votazioni sono palesi. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

3. Con deliberazione adottata all'unanimità dagli altri consiglieri, può essere dichiarato decaduto dalla carica il consigliere che sia rimasto ingiustificatamente assente per due riunioni consecutive o abbia compiuto attività lesive del prestigio della Associazione.

4. Le adunanze sono indette con invito scritto firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. Le convocazioni dovranno essere recapitate presso il domicilio degli interessati, con le modalità usuali indicate da ciascun Consigliere all'inizio del mandato almeno 5 (cinque) giorni prima in presenza di riunioni ordinarie, mentre per quelle di carattere straordinario sarà sufficiente un avviso con un anticipo di almeno ventiquattro ore. In caso di urgenza, con accettazione unanime dei presenti, il Consiglio direttivo potrà discutere di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. È comunque valida l'adunanza, anche se non convocata, quando siano presenti tutti i Consiglieri e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine

del giorno.

Art. 15

1. Il Consiglio direttivo può concedere speciali abbonamenti ad Istituti, Scuole ed altri Enti. Inoltre, può rilasciare tessere omaggio, che in ogni caso, non attribuiscono la qualifica di associato ordinario.

Art. 16

1. Spetta al Consiglio direttivo prendere i provvedimenti opportuni nei confronti dell'associato che si comporti scorrettamente verso la Associazione.

TITOLO V - Dei Revisori dei conti

Art. 17

1. L'assemblea ordinaria nomina tre revisori dei conti, anche non associati, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica è incompatibile con quella di componente del Consiglio direttivo.

2. I Revisori vigilano sulla amministrazione contabile della Associazione. A tal fine possono prendere visione in ogni momento delle scritture contabili e degli altri atti associativi; possono partecipare, se convocati dal Presidente o da almeno 3 (tre) Consiglieri, alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto; esprimono davanti all'assemblea motivato parere sul bilancio consuntivo.

TITOLO VI - Patrimonio e bilancio

Art. 18

1. Il patrimonio della Associazione, che figurerà nella situazione patrimoniale, è costituito:

- a) dai beni che diventano proprietà della Associazione;
- b) dai contributi dello Stato o di altri enti specificamente destinati ad incremento del patrimonio;
- c) da eventuali donazioni, eredità e legati.

2. Le entrate della Associazione, che figureranno nel conto economico, sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dai contributi dello Stato o di altri enti, non destinati specificamente ad incremento del patrimonio;
- c) dai redditi prodotti dai beni costituenti il patrimonio;
- d) da ogni altro reddito o provento;
- e) contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private;
- f) lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio.

Art. 19

1. L'anno associativo decorre dal 1[^] (primo) gennaio al successivo 31 (trentuno) dicembre.

2. Il bilancio consuntivo comprende la situazione patrimoniale ed il conto economico, mentre il conto preventivo è formato dalla valutazione di entrate e di spese previste per l'anno seguente. Il bilancio consuntivo sarà depositato presso la sede della Associazione almeno quindici (15) giorni prima della Assemblea e potrà essere consultato da ogni associato.

TITOLO VII - Scioglimento e liquidazione della Associazione

Art. 20

1. Lo scioglimento della Associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale sarà valida con la presenza di almeno un terzo(1/3) degli associati.

2. Nel caso non si ottenga tale numero di presenze, l'assemblea verrà nuovamente convocata a distanza di otto giorni. Alla terza convocazione, l'assemblea sarà considerata valida qualunque sia il numero degli associati presenti.

3. In ogni caso lo scioglimento deve essere approvato a maggioranza dei votanti.

Art. 21

1. Dichiarato lo scioglimento della Associazione, l'assemblea nomina i liquidatori e stabilisce come sarà devoluta la somma che risultasse dalla liquidazione del patrimonio associativo, comunque in armonia con gli scopi di cui al precedente art. n. 2.

TITOLO VIII - Norme transitorie e finali

Art. 22

1. Il primo anno della Associazione si intende iniziato il 4 aprile 1909.

Art. 23

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si osservano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.